



REGIONE PIEMONTE

PROV. ALESSANDRIA

Comune di **ALFIANO NATTA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote Tasi anno 2017. - Conferma.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZEGLIO Sabrina - Presidente	Sì
2. MEDA Chiara - Assessore	Sì
3. DORATO Stefania - Vice Sindaco	Sì
4. MORRA Giovanna - Consigliere	Sì
5. CASSENTI Angelo - Consigliere	Sì
6. MOLINO Sergio - Consigliere	Giust.
7. BECCUTI BEATRICE - Consigliere	Sì
8. FRANCESCHET Giuseppe - Consigliere	Sì
9. PEROTTI Giuseppe - Consigliere	No
10. PANEPINTO Pierino - Consigliere	Sì
11. ARMOSINO Pietro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MARTA Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZEGLIO Sabrina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) composta da:

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i commi 669-671-672-676.677-678-681-682-683-692 e 703 dell'art. 1, della predetta Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D. L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACCERTATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31/03/2017 (art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19);

CONSIDERATO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI:

- Art. 1, comma 14, lett. a): esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Art. 1, comma 28: per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi dai 10 al 26 dell'art. 1, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- Per l'anno d'imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 04 in data 03/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione del tributo servizi indivisibili (TASI) relativamente all'anno 2016;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, tra i servizi a domanda individuale;

RICHIAMATO il comma 677 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che testualmente recita: "Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili."

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote TASI;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D, Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di confermar, per l'anno 2017, l'aliquota per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) nella seguente misura:

Tipologia Immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale solo se classificate nelle categorie A1, A8 A9 e relative pertinenze	1,50 per mille
Altri immobili	1,60 per mille
Aree fabbricabili	1,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2017 e che rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147;

Di precisare che nel caso in cui l'unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In questo caso l'occupante versa il tributo nella misura del trenta per cento (30%) dell'ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del settanta per cento (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ALFIANO NATTA

I sottoscritti, visto l'art. 49 del D.L. nr. 267/2000, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- sulla regolarità tecnico- amministrativa della proposta

- sulla regolarità contabile della proposta

Alfiano Natta _30/03/2017_____

IL RESP/LE SERVIZIO FINANZIARIO	Basso Rag. Pinuccia	
---------------------------------	---------------------	--

Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: Avv. Sabrina ZEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. MARTA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 35del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2017

Lì 13/04/2017

IL Segretario Comunale
F.to: Dr. MARTA Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267)

IL Segretario Comunale
F.to: Dr. MARTA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. MARTA Paolo